



Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente

1

CONSIGLIO REGIONALE	
A. ...	
- 2 ...	
Ord. ...	1561
Prot. N. ...	

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE:


"INTERVENTI REGIONALI PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO
AGRICOLO E CONNESSA ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE"

Relatore: Vittorio Potì

Consiglio regionale della Puglia

Pratica assegnata a

.....
in data 24/92 Il Presidente



Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame da parte del Consiglio la legge regionale "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione" osservando quanto segue:

- 1) l'art.18, secondo comma, prevedendo per i dipendenti regionali impegnati in servizi di assistenza tecnica e divulgazione che comportano la presenza in campagna in orari disagiati, particolari incentivi da concordarsi con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata, contrasta con la legge -quadro del pubblico impiego n.93/83 che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di concedere trattamenti integrativi non previsti dagli accordi di comparto;
- 2) l'art.21, introducendo nell'ordinamento regionale i profili professionali di assistente tecnico direttivo e di assistente tecnico, non previsti dagli accordi di categoria come correttamente recepiti dalla Regione con le leggi 26/1984, 13/1987 e 22/1990, travalica la competenza della Regione e si pone in contrasto con l'articolo 3 della legge quadro citata che ne demanda la disciplina agli accordi nazionali e inoltre, disponendo un sostanziale aumento di organico di 460 unità, non correlato nè a sopravvenute esigenze organizzative nè al numero dei divulgatori agricoli fissato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in attuazione del regolamento CEE numero 270/79, si pone in contrasto con il principio costituzionale di buona amministrazione;
- 3) l'art.22 disponendo l'inserimento in ruolo, anche in soprannumero, di tecnici agricoli, si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

La Commissione ha esaminato con particolare approfondimento i rilievi suesposti ribadendo ancora una volta che l'interesse primario della Regione Puglia rimane quello di dotarsi di uno strumento legislativo che

./



favorisca il rilancio del comparto agricolo pugliese.

Tale interesse, peraltro, è condiviso anche dal Governo della Repubblica considerato che i motivi di rinvio della legge non toccano gli aspetti sostanziali del provvedimento legislativo, ma solo quelli riguardanti il personale necessario per renderla operativa.

Pertanto al fine di contemperare la volontà della Regione di legiferare in materia di servizi di sviluppo agricolo, con la esigenza di superare i rilievi del Governo, la IV Commissione sottopone al Consiglio la riapprovazione della legge, proponendo le modifiche degli articoli osservati specificandone meglio la portata reale.


Per quel che riguarda i rilievi mossi al secondo comma dell'articolo 18 si è riconosciuta la fondatezza degli stessi e si propone quindi la soppressione.

Circa l'articolo 21 giova ribadire che il Programma quadro Nazionale per la divulgazione agricola di cui al regolamento CEE n.270/79, ha assegnato ad ogni Regione una quota massima di divulgatori da formare e conseguentemente da utilizzare in strutture pubbliche e private che per la Puglia è di 427 unità.

Nella nostra Regione si è già provveduto ad attuare il programma di formazione dei giovani divulgatori attraverso la selezione concorsuale stabilita dal Ministero dell'Agricoltura per la partecipazione ai relativi corsi di formazione.

Attualmente i divulgatori che hanno superato i corsi ed acquisito la relativa qualifica sono circa 34. Ciò stante al fine dell'applicazione della presente legge si deve necessariamente prevedere una dotazione di personale che l'articolo 21 proposto rimanda per la determinazione del numero e delle qualifiche alla emananda legge di organizzazione degli uffici.

./.



Circa l'articolo 22, poi, si deve ribadire che trattasi di norma transitoria e che la Regione allo scopo di rendere immediatamente operativa la legge, dispone l'inserimento in ruolo di quei divulgatori che hanno già superato i corsi di formazione di cui sopra, a seguito di pubblico concorso, ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento CEE n.270/79.

Il numero di coloro che avranno titolo all'inserimento in ruolo sarà assorbito nella dotazione organica che sarà fissata dalla legge di organizzazione degli uffici alla quale fa rinvio l'articolo 21.

Si propone poi l'adeguamento della norma finanziaria al corrente esercizio 1992 che ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Infine si propone una modifica all'articolo 6 riguardante la composizione del Comitato Provinciale di Sviluppo Agricolo che nella precedente stesura non prevedeva anche il rappresentante dell'organo professionale degli Agrotecnici, il cui Collegio prov.le è regolamentato dalla legge 91/91.

La IV Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità alla riapprovazione della legge e la sottopone all'attenzione del Consiglio.

Vittorio Potì

Consiglio Regionale
della Puglia

4. Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 54 del 20/2/92

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20/2/92
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente
in data 3/12/91 Rinvio della l.r. "Interventi regionali per il coordinamento
dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimenta
zione."

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE**
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte
integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

1. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Dipietrangelo, Copertino, Albano, Convertino (sost. Paolucci), Pugliese, Poti.
contrari: _____
di astensione: _____

La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: **POTI**.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott. Beny. Cassano)



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

6

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n.3/P del 10.3.1992

1. La 1^a Commissione ha esaminato nella seduta del 10.3.1992 il seguente atto trasmesso dalla IV Commissione Consiliare in data 24.2.1992 per il parere ex art.19 Regolamento interno del Consiglio:

- Rinvio L.R. "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca sperimentale"

2. Dopo ampia discussione la I Commissione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo approvato dalla Commissione Consiliare competente.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto :

favorevole: Tondo, Angiuli, Colangelo, Copertino, Paolucci, Sabato.

contrario:

di astensione:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott. Giuliano Aquaro)

IL PRESIDENTE
(Tonio TONDO)

Tondo Tondo

7

Art.1
(Scopi)

Art. 1

idem

1. La Regione Puglia promuove, programma e coordina i servizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonché favorisce le connesse attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il Piano di sviluppo regionale, le indicazioni del Piano agricolo nazionale e le finalità contenute nel regolamento CEE n.270/79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

2. L'intervento regionale ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli addetti all'agricoltura mediante l'incremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di più stabili e sicure condizioni di vita e l'ammodernamento del sistema agro-alimentare, nonché quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.

Art.2
(Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo)

Art. 2

idem

1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in forma autogestita, con l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Regione.

∞ (Finalità dei servizi di sviluppo agricolo)

1. Le finalità principali dei servizi di sviluppo agricolo sono:
- a) stimolare, raccogliere e organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati;
 - b) incentivare la costituzione di centri di sviluppo agricolo allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica polivalente e centri di assistenza tecnica specialistica per assicurare quella specializzata;
 - c) promuovere e attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt.21 e 22 del reg. CEE n.797/85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalità previste dalle direttive CEE;
 - d) curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalità del settore;
 - e) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo;
 - f) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell'offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni;

idem

segue art.3

- g) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicità compatibili con la programmazione ed in conformità all'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione e di reddito dei coltivatori;
- h) assistere gli agricoltori nell'opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonché nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;
- i) fare acquisire alle aziende agricole, singole od associate, le innovazioni colturali, tecnologiche, economiche ed organizzative, nonché i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Le attività connesse con le finalità di cui alle lettere A, B, E ed F del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro Ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e il sostegno finanziario della Regione.

segue art.3

idem

10

Art.4

(Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi)

Art. 4

1. Le finalità della presente legge si conseguono attraverso programmi poliennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi ed Istituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovrà sostenere.

idem

2. I programmi poliennali, predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla Giunta regionale e vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla Giunta regionale.

Art.5

(Comitato regionale di sviluppo agricolo)

Art. 5

1. E' istituito un Comitato Regionale di coordinamento per lo Sviluppo Agricolo (Co.Re.Sa.) con compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organi regionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse regionale.

idem

2. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, si riunisce almeno tre volte l'anno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unità appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno tre di livello funzionale non inferiore al sesto.

3. Il Co.Re.Sa. è costituito da:

- a) l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o suo delegato, che lo presiede;
- b) gli Assessori provinciali all'Agricoltura delle cinque Province pugliesi o loro delegati;
- c) un rappresentante dell'Assessorato alla Programmazione designato dallo stesso;
- d) il dirigente responsabile del Settore dei Servizi regionali di Sviluppo Agricolo;
- e) un rappresentante dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- f) tre rappresentanti degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria operanti in Puglia, designati dal Ministero Agricoltura e Foreste;
- g) due rappresentanti della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari, dei quali uno del corso di laurea in Scienze Forestali, designati dalla stessa;
- h) un rappresentante della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari, designato dalla stessa;
- i) un rappresentante del Centro Interregionale di Formazione e

Divulgazione Agricola di Bernalda (MT), designato dallo stesso;

idem

- l) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso.
- m) un rappresentante per ogni organizzazione regionale professionale agricola presente a livello nazionale nel CNEL, designato dalle stesse;
- n) un rappresentante per ogni organizzazione regionale sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel CNEL.

Art.6

(Comitato Provinciale di Sviluppo Agricolo)

Art. 6

1. Sono istituiti nelle cinque Province pugliesi altrettanti Comitati Provinciali per lo Sviluppo Agricolo (Co.Pro.Sa.) con i compiti di proposta, consulenza e collaborazione, attraverso il Co.Re.Sa., nella predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti relativi alla provincia di competenza.

idem

2. Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione provinciale e si riunisce almeno tre volte l'anno.

3. Il Co.Pro.Sa. è costituito da:

- a) l'Assessore all'Agricoltura dell'Amministrazione provinciale o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il responsabile dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura o un suo delegato;
- c) il dirigente dell'Ufficio provinciale dell'ERSAP;
- d) un rappresentante della Sperimentazione Agraria per ogni istituto o sezione operativa sperimentale presente sul territorio provinciale, designato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

13 segue art. 6

- e) i Presidi degli Istituti Tecnici Agrari presenti sul territorio provinciale o loro delegati;
- f) un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi, designato dallo stesso;
- g) un rappresentante del Collegio provinciale dei periti agrari, designato dallo stesso.
- h) un rappresentante per ogni organizzazione provinciale professionale agricola presente a livello nazionale nel CNEL, designato dalle stesse;
- i) un rappresentante per ogni organizzazione provinciale sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel CNEL.

Art.7

(Durata in carica dei Comitati)

1. I Comitati di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e durano in carica cinque anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una volta.

2. Ai componenti dei predetti Comitati si applicano le norme di cui all'art. 4 della L.R. 12.8.1981, n. 45 e successive modifiche e integrazioni.

3. In mancanza di designazione da parte di soggetti interessati entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, provvederà il Presidente della Giunta regionale.

segue art.6

idem

idem

idem

- h) un rappresentante del Collegio provinciale degli Agrotecnici designato dallo stesso;
- i) un rappresentante per ogni organizzazione provinciale professionale agricola presente a livello nazionale nel CNEL, designato dalle stesse;
- l) un rappresentante per ogni organizzazione provinciale sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel CNEL.

Art. 7

idem

14

Art.8
(Funzionamento dei Comitati)

Art. 8

1. I Comitati sono chiamati ad elaborare proposte per la materia regolata nella presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'Amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria, per le aree di rispettiva competenza.

idem

2. Le decisioni di ogni Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L'eventuale parere negativo espresso dal Comitato dovrà essere dettagliatamente motivato.

3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si intenderà acquisito in senso favorevole se il Co.Re.Sa. non si sarà pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

4. Le proposte del Co.Pro.Sa. sono trasmesse al Co.Re.Sa. per essere coordinate tra loro ai fini della formulazione dei programmi poliennali o dei progetti esecutivi annuali.

5. L'Assessore regionale all'Agricoltura invia annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.

6. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti commi.

7. Dopo la seduta di insediamento, i Comitati si intendono validamente costituiti qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda convocazione.

1. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici, in seno all'Assessorato regionale all'Agricoltura sarà istituito il Settore dei Servizi Regionali di Sviluppo Agricolo, Ricerca e Sperimentazione Agraria, articolato nei seguenti servizi:

idem

A. Servizio tecnico-amministrativo.

Compiti: definizione delle strategie e degli obiettivi dell'assistenza tecnica agricola, in sintonia con gli atti della programmazione regionale; predisposizione dei programmi poliennali e dei progetti annuali di assistenza allo sviluppo; collegamento permanente con gli Istituti di Ricerca, l'Università, il Centro Interregionale di Formazione dei Divulgatori Agricoli di Bernalda (MT) e con le organizzazioni scientifiche che operano in sede regionale e nazionale; predisposizione dei rapporti consuntivi sull'attività dei servizi di sviluppo regionale, sia a livello pubblico che privato; questioni finanziarie di contabilità e del personale; servizi di supporto.
Si articola in nove sezioni: coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, allevamenti zootecnici, difesa delle piante, meccanizzazione, gestione aziendale, irrigazione, affari amministrativi.

B. Servizio divulgazione e addestramento.

Compiti: sviluppa metodologie uniformi per l'attività di divulgazione agricola, sia pubblica che privata; sviluppa i programmi di addestramento e le linee didattiche per i divulgatori; elabora proposte per borse di studio e stage presso Istituti scientifici in Italia e all'estero; elabora pubblicazioni tecniche, articoli professionali, scritti specialistici, audiovisivi, estrae studi e scritti anche da pubblicazioni estere; raccoglie e cataloga pubblicazioni di interesse tecnico, scientifico e socio-economico; promuove programmi radio-televisivi in stretta collaborazione con gli altri servizi centrali e periferici; programma manifestazioni, convegni, giornate di studio, conferenze, seminari di aggiornamento, gare agricole,

16
etc.; dirama comunicati, bollettini, notizie tecniche ed informazioni dirette al mondo rurale.

idem

Si articola in cinque sezioni: metodologie di assistenza; addestramento; sistema audio-visivi; pubblicazioni; stampa e informazione.

C. Servizio assistenza socio-economica e promozione delle forme associative.

Compiti: rapporti con le associazioni dei produttori e le altre forme associative e cooperative presenti sul territorio regionale al fine di sviluppare metodi di efficiente gestione dei compiti propri dell'associazionismo; permanente collegamento con l'Ente di Sviluppo Agricolo per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura; programmi di istruzione per lo sviluppo di forme associative fra i giovani; studio e valutazione di altre esperienze associative in Italia e all'estero; impulso ai rapporti interprofessionali per gli opportuni collegamenti con l'agribusiness.

D. Servizio coordinamento e controllo sul territorio.

Compiti: funziona da collegamento fra il livello regionale, quello provinciale e zonale e con centri di sviluppo agricolo, allo scopo di seguire materialmente tutta l'attività dei servizi mediante contatti diretti, sopralluoghi, visite, controlli, ispezioni, supervisioni, al fine di proporre modifiche e adeguamenti nell'apparato, superare difficoltà ed ostacoli per un corretto e coerente svolgimento del servizio, rilevare carenze e disfunzioni da eliminare.

A questo servizio spetta il giudizio finale sulla attività tecnica ed amministrativa dei vari centri, ai fini della liquidazione degli incentivi regionali.

Art.10
(Segreteria tecnica del Co.Pro.Sa.)

Art.10

1. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sarà istituito per ogni ambito provinciale il Servizio di Sviluppo Agricolo con funzioni di segreteria tecnica del Co.Pro.Sa. e di collegamento e coordinamento con il Settore Regionale, nonché di raccordo con gli Uffici zionali di sviluppo agricolo ubicati sul territorio regionale.

idem

Art.11
(Uffici zionali di sviluppo agricolo)

Art. 11

1. Sono istituiti sul territorio regionale Uffici zionali di sviluppo agricolo aventi competenza territoriale in aree agricole omogenee, con la seguente dotazione organica: tre tecnici agricoli in possesso di laurea in scienze agrarie, forestali, delle produzioni animali e in medicina veterinaria o di diploma di perito agrario nonché di specializzazione nel settore della divulgazione agricola e due impiegati di livello funzionale e retributivo non superiore al terzo con compiti esecutivi. I predetti Uffici avranno proprie sedi e disporranno di un'autovettura di servizio autorizzata a circolare esclusivamente nel territorio di competenza, salvo autorizzazione scritta del responsabile del settore per comprovati motivi.

idem

2. Compito preminente degli Uffici zionali di sviluppo agricolo è il coordinamento - a livello territoriale - e controllo dell'attività dei Centri di sviluppo agricolo e dei Centri di assistenza specialistica, mediante:

- un sostanziale contributo tecnico alla formulazione dei programmi dei Centri di cui al successivo articolo 14 per renderli organici e compatibili con i programmi regionali e con quanto si sta svolgendo nel resto della regione nonché di verifica dei requisiti per l'accesso dei centri ai contributi regionali;
- l'assistenza specialistica ai Centri di cui al successivo articolo 14 avvalendosi del personale tecnico dell'Ufficio o di altri esperti regionali;
- la promozione di iniziative volte a stimolare l'azione dei Centri esistenti e a promuoverne la costituzione nelle aree territoriali carenti di tali strutture;

segue art. 11

- la raccolta e il convogliamento al Servizio Informativo Agricolo regionale delle informazioni tecniche, economiche, statistiche relative al territorio di competenza e la divulgazione delle notizie utili alle decisioni imprenditoriali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la rete degli Uffici zionali di sviluppo agricolo, individuando:

- a) la sede di ogni Ufficio zonale;
- b) la competenza territoriale dello stesso;
- c) le specializzazioni in campo agricolo che devono essere presenti in ogni Ufficio, in relazione alle vocazioni delle singole aree, come sopra definite.

4. I criteri da rispettare nelle predette determinazioni sono i seguenti:

- a) uniformità agro-economica e sociale nelle singole aree;
- b) ampiezza territoriale oscillante fra i diecimila e trentamila ettari, in relazione al grado di intensità ed attività degli ordinamenti agricoli praticati nelle singole zone;
- c) acquisizione del parere da parte dei Comitati di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. Nel caso in cui i predetti Comitati non siano ancora funzionanti, il predetto parere sarà espresso dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.

idem

segue art. 11

19

Art.12
(Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese)

Art. 12

1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, nell'ambito dei compiti definiti dalla legge regionale n.11 dell'11.3.1988, può promuovere programmi di sviluppo agricolo con particolare riguardo per le forme associative e per i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

idem

2. I piani e programmi elaborati dall'Ente devono confluire e devono essere coordinati con quelli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura e saranno soggetti alle medesime procedure di approvazione. Le somme occorrenti per lo svolgimento dei programmi, approvati dal Consiglio regionale, sono direttamente trasferiti nel bilancio dell'ERSAP.

3. Alle deliberazioni dell'ERSAP di attuazione dei predetti programmi si applica il disposto dell'art. 44 della L.R. n.25 del 4.5.1985, concernente l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti strumentali. Sono fatte salve le procedure di cui alla L.R. n.41 del 22.5.1985.

Art.13
(Campi sperimentali)

Art. 13

1. Al fine di costituire una razionale rete di campi sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, sono utilizzate le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno pervenuti in proprietà o in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei programmi di attività definiti dall'art. 3 della presente legge.

idem

segue art. 13

2. La gestione delle aziende è affidata ad un Comitato di gestione costituito nell'ambito del Co.Re.Sa.

3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con le Università pugliesi e Centri di ricerca e sperimentazione e altri Enti ed organismi agricoli - compresi i Centri di sviluppo agricolo e i Centri di assistenza specialistica - per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di terreni destinati allo svolgimento di attività di ricerca o dimostrative ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese. I risultati delle predette attività dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo della Puglia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la "rete di aziende dimostrative" e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa regionale in vigore.

Art.14

(Centri di sviluppo agricolo)

1. Per favorire la professionalità degli operatori agricoli, la Regione incentiva la costituzione e il funzionamento di organismi a larga base sociale e territoriale, tale da giustificare l'impiego di un tecnico agricolo a tempo pieno, definiti "Centri di Sviluppo Agricolo", costituiti fra imprenditori agricoli singoli ed associati, allo scopo di assicurare l'assistenza tecnica e gestionale polivalente ai propri soci.

2. A tale scopo i Centri predispongono propri progetti di attività da inserire nella programmazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale.

segue art. 13

idem

Art. 14

idem

21
3. Alla costituzione dei "Centri" provvedono le Organizzazioni di cui al regolamento CEE n.270/79, come modificato dall'art.2, punto 1, del regolamento CEE n.1760/87 del 15.6.87 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. La Regione riconosce, altresì, alle OO.PP.AA. a livello regionale adeguati contributi finanziari annuali pre le attività promozionali e di sostegno per i Centri di Sviluppo Agricolo.

4. Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere almeno una durata decennale ed impegnarsi ad avvalersi di tecnici agricoli che abbiano adeguata qualificazione professionale e iscritti all'apposito registro di cui al successivo art.17.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale detta i criteri per la costituzione e il funzionamento dei "centri", indicandone i requisiti minimi.

Art.15

(Centri di assistenza tecnica specialistica)

1. Le Associazioni dei produttori, comprese le Associazioni Bieticole a carattere nazionale, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi di difesa delle produzioni intensive ed altri Enti pubblici aventi per finalità lo sviluppo dell'agricoltura pugliese, possono istituire "Centri di assistenza tecnica specialistica" per il conseguimento di finalità connesse con i propri compiti istituzionali e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento delle coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l'irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agro-metereologico.

Art. 15

idem

segue art. 15

segue art. 15

2. I centri di cui al precedente comma devono avere competenza su un territorio adeguato alle attività da svolgere e disporre di attrezzature e di personale specializzato, adatto agli scopi del centro, rientrante nelle categorie definite al successivo art.17.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, ai fini della organizzazione e strutturazione dei Centri di Assistenza Specialistica, emanerà apposita direttiva, sentita la Commissione consiliare competente.

Art.16
(Contributi regionali)

Art. 16

1. I progetti di sviluppo agricolo predisposti dai "Centri" di cui ai precedenti artt.14 e 15 vengono esaminati ed approvati dal Co.Pro.Sa. competente per territorio e da questo trasmessi al Co.Re.Sa., entro il 30 settembre di ogni anno, per la necessaria azione di coordinamento nell'ambito del programma regionale di sviluppo agricolo.

idem

2. I "Centri" per lo sviluppo agricolo polivalente e per l'assistenza tecnica specializzata che intendano usufruire dei finanziamenti regionali dovranno acquisire la personalità giuridica di diritto privato con Decreto del Presidente della Regione, ai sensi degli artt. 10,11 e 12 del Regolamento CEE N.797/85 e dell'art.11 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 26.9.85.

3. La Regione contribuisce alle spese di costituzione e funzionamento dei "Centri" con contributi sino al 90% della spesa ritenuta annualmente ammissibile

Art.17
(Registro dei tecnici agricoli)

Art.17

23
1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo, anche in attuazione del regolamento CEE N.270/79, i tecnici agricoli impiegati nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in apposito registro, tenuto a cura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura.

idem

2. I richiedenti l'iscrizione al Registro devono possedere i seguenti titoli:

- diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, dell'alimentazione, delle produzioni animali, di medicina veterinaria, in biologia e in chimica, o diploma di perito agrario o di agrotecnico;
- titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei corsi CIFDA istituiti ai sensi del Regolamento CEE n.270/79 oppure di corsi svolti con analoga metodologia che saranno promossi dalla Regione.

3. Sono iscritti nel Registro dei tecnici agricoli i dipendenti regionali che alla data del 1° gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, abbiano svolto attività di assistenza tecnica o comunque ad essa connessa presso gli uffici regionali centrali e periferici, per almeno un triennio. Tale requisito sarà attestato da apposita certificazione dell'Assessore all'Agricoltura su parere espresso dal Dirigente dell'ufficio presso il quale l'interessato ha prestato servizio. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da presentare al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono essere iscritti al Registro dei tecnici agricoli anche i docenti della formazione professionale che, in possesso del titolo di studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo, abbiano partecipato con profitto ai corsi di riqualificazione promossi dall'Assessorato alla Formazione Professionale.

segue art. 17

segue art. 17

26
5. Possono essere iscritti al "Registro" i tecnici agricoli formati nei corsi per divulgatori svolti dalle organizzazioni professionali ai sensi del combinato disposto dei Regolamenti CEE N.270/79 e N.1760/87.

idem

6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

Art.18

Art. 18

(Attività lavorativa dei tecnici agricoli)

1. I dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo, la cui attività professionale risulti incompatibile con il rispetto del normale orario di ufficio, possono svolgere l'attività lavorativa ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all'orario unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attività si svolga per almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale svolgimento di attività lavorativa.

1. idem

2. Particolari incentivi potranno essere concordati con le organizzazioni sindacali, quale trattamento economico accessorio, in sede di contrattazione decentrata, a favore dei dipendenti regionali impegnati in servizi di assistenza tecnica e divulgazione che comportano la presenza in campagna in orari disagiati.

2. abrogato

3. In deroga al Regolamento degli automezzi regionali 18.7.1978, n.1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curerà la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio.

3. idem

Art.19
(Attività di ricerca e sperimentazione)

1. Le attività di ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonchè con Enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognuno di essi.
2. La Regione Puglia stipulerà con i predetti Istituti di ricerca o Enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in vigore.

Art.20
(Specializzazione del personale)

1. Con apposito concorso interno per titoli fra i dipendenti regionali, bandito dalla Giunta regionale, la Regione seleziona venti tecnici agricoli di età non superiore agli anni quaranta, iscritti nell'apposito Registro, per la frequenza di corsi in strutture altamente qualificate della durata di un biennio, al fine di far conseguire un'adeguata specializzazione su materie di particolare interesse per l'agricoltura pugliese. I tecnici specializzati saranno destinati ai servizi di sviluppo agricolo e dovranno sottoscrivere l'impegno ad accettare la sede di lavoro che verrà loro assegnata.
2. Le materie di specializzazione e i programmi dei corsi saranno definiti, su proposta del Co.Re.Sa., dalla Giunta regionale.
3. Gli oneri finanziari per lo svolgimento di tale specializzazione saranno a totale carico della Regione.

Art. 19

idem

Art. 20

idem

Art.21

(Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale)

1. La legge di organizzazione degli uffici prevederà il seguente organigramma dei servizi di sviluppo agricolo regionale istituiti con la presente legge:

Profilo professionale	Titolo di studio	Qualif. funz.	N.
Assistente Tecnico Direttivo	Laurea in Scienze Agrarie, Forestali, dell'Alimentazione, Veterinaria	VII	100
Assistente Tecnico	Diploma di Perito Agrario e Agrotecnico	VI	190
Esecutore	Licenza Scuola Media Inferiore	IV	100
Operatore	Licenza Scuola media Inferiore	III	70

2. La Regione, attuata la mobilità interna, bandisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di organizzazione degli uffici, pubblici concorsi per la copertura dei posti eventualmente rimasti vacanti limitatamente ai primi due profili professionali.

Art. 21

(Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale)

1. La dotazione organica complessiva per l'applicazione della presente legge è fissata nei limiti di quella indicata per la Puglia dal Programma quadro Nazionale per la divulgazione agricola in esecuzione del regolamento CEE n.270/79 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sarà determinata la dotazione organica per singoli livelli funzionali che comunque non potranno superare il settimo livello.

Art.22

(Norma transitoria)

La Regione, in esecuzione del programma quadro nazionale per la divulgazione agricola di cui al Regolamento CEE n.270/79 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine dell'immediata attivazione degli istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al precedente art.21, dispone l'inserimento in prova nel ruolo regionale, anche in sovrannumero, dei tecnici agricoli che presentino domanda alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, documentando il possesso contestuale di tutto quanto specificato alle seguenti lettere:

- a) siano in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n.270/79 della Comunità Economica Europea;
- b) siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (C.I.F.D.A.) di Bernalda a seguito di pubblico concorso bandito dallo stesso Consorzio con riferimento alla Regione Puglia;
- c) abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla lettera b).

2. L'inquadramento in ruolo è disposto ai sensi della normativa vigente in materia e sulla base della tabella organica di cui al precedente art.21.

Art. 22

(Norma transitoria)

1. La Regione, al fine dell'immediata attivazione degli istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, dispone l'inserimento in ruolo dei tecnici agricoli che presentino domanda alla Regione Puglia entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, documentando il possesso contestuale di tutto quanto specificato alle seguenti lettere:

- a) siano in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n.270/79 della Comunità Economica Europea;
- b) siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) di Bernalda e del Formez a seguito di pubblico concorso bandito dagli stessi Enti con riferimento alla Regione Puglia;
- c) abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla lettera b).

2. L'inquadramento in ruolo è disposto in sovrannumero, nell'attuale pianta organica, da riassorbire nella dotazione organica complessiva di cui al precedente art.21, sulla base della normativa regionale vigente in materia.

82

Art.23
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, quantificati in termini di competenza e cassa per il 1991 in £.1.000.000.000, si fa fronte mediante lo stanziamento del cap.0112054 "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione (L.R. n. del) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.
2. Agli oneri rivenienti per gli anni 1992 e 1993, quantificati rispettivamente in lire 6.000.000.000 e 15.000.000.000, si farà fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla Regione in base alla legge nazionale pluriennale di spesa relativa all'attuazione del Piano Agricolo Nazionale.
3. Per gli anni successivi all'esercizio 1993 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli nei relativi bilanci di previsione.

Art. 23
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla Regione in base alla legge pluriennale di spesa relativa all'attuazione del Piano Agricolo Nazionale così come previsto dalla legge 31/12/91 n.415 tab.F punto 21.
2. Agli oneri occorrenti per il 1992 quantificati in termini di competenza e cassa in lire 6 miliardi si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione" (l.r. n. del) da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.
3. Agli oneri rivenienti per il 1993 e successivi, quantificati in lire 15 miliardi, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli nei relativi bilanci di previsione.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 100/P del 22.12.1993

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 22.12.1993 il seguente provvedimento trasmesso dalla IV Commissione consiliare permanente in data 21.12.1993, per il parere finanziario ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:
 - **Riesame L.R. "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione"**

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione esprime sulla presente deliberazione **parere finanziario favorevole**, nel testo di cui allo allegato.

3. Il presente parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:
 - favorevole:** Tondo, Balducci, Introna, Potì, Tagliente.

 - contrario:**

 - di astensione:**

Il Funzionario Responsabile f.f.
(Cesarina CLEMENTE)



Il Presidente
(Tonio TONDO)





Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

Art. 15

(Norma finanziaria)

*de inserire
nel testo
al posto di
quello della
1ª Comm. in*

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2 miliardi annui, si farà fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla Regione dal riparto delle risorse finanziarie statali destinate all'attuazione di azioni in campo agricolo e forestale e dalle quote assegnate dalla Comunità Europea per il cofinanziamento delle specifiche attività.

2. Per il 1994, si farà fronte, in termini di competenza e cassa, per lire 1 miliardo dal recupero del residuo di stanziamento del cap.O112054 "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione" del bilancio di previsione 1992 di cui alla deliberazione Giunta regionale n.1556 del 28.5.1993 e per lire 1 miliardo dai fondi di cui al comma precedente.

3. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione della legge regionale dei corrispondenti bilanci di previsione, con esclusivo riferimento ai fondi di cui al precedente comma 1.

affidato



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

RIESAME LEGGE REGIONALE

**INTERVENTI REGIONALI PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO
AGRICOLO E CONNESSA ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE**

**Consiglio Regionale
della Puglia**

IV Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

Signor Presidente,
Collegli Consiglieri,


il Governo della Repubblica rinviò a suo tempo a nuovo esame da parte di questo Consiglio la Legge Regionale "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione".

Questa Commissione ha più volte ed in maniera approfondita esaminate le osservazioni ed in considerazione anche della nota crisi finanziaria della Regione, nonché della soppressione dell'ERSAP e della probabile soppressione degli U.A.Z. ha riformulato il testo della legge ribadendo ancora una volta che l'interesse primario della Regione è di dotarsi di uno strumento legislativo che favorisca il rilancio del comparto agricolo pugliese.

Allo stesso tempo ha determinato senza possibilità di dubbio quante unità di divulgatori agricoli formati e da formare intende utilizzare.

Pertanto si sottopone all'approvazione di questo Consiglio il riesame della citata legge regionale che ha ottenuto il parere favorevole unanime della 4^a Commissione.

(Vittorio Potì)





IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 96

Del 21/12/93

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 21/12/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 3/4/1992

RIESAME L.R. "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione"

2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità, sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. la IV^a Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

////////////////////

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: Macri, Colangelo, Potì, Introna e Fitto.

CONTRARI: /////

DI ASTENSIONE: /////

Assenti al momento del voto: Annese.

5. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Vittorio Potì.

IL PRESIDENTE

(Mario De Cristofaro)



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

ART. 1 (Scopi)

1. La Regione Puglia promuove, programma e coordina i servizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonché favorisce le connesse attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il Piano di sviluppo regionale, le indicazioni del Piano agricolo nazionale e le finalità contenute nel regolamento CEE n. 270/79, relativo allo Sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

2. L'intervento regionale ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli addetti all'agricoltura mediante l'incremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di più stabili e sicure condizioni di vita e l'ammodernamento del sistema agro-alimentare, nonché quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.

ART. 2 (Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo)

1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in forma autogestita, con l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Regione.

ART. 3 (Finalità dei servizi di sviluppo agricolo)

1. Le finalità principali dei servizi di sviluppo agricolo sono:

a) stimolare, raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati;

b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt. 21 e 22 del reg. CEE 797/85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalità previste dalle direttive CEE;

c) curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalità del settore;

d) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze al livello territoriale con Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo;



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE segue art. 3
(Sviluppo Economico)

e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell'offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni;

f) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicità compatibili con la programmazione e in conformità dell'esigenza di combinare al livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione e di reddito dei coltivatori;

g) assistere gli agricoltori nell'opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonché nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;

h) far acquisire alle aziende agricole, singole od associate, le innovazioni culturali tecnologiche, economiche ed organizzative, nonché i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Le attività connesse con le finalità di cui alle lettere A, D ed E del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro Ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e sostegno finanziario della Regione.

ART. 4

(Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi)

1. Le finalità della presente legge si conseguono attraverso programmi poliennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi ed Istituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovrà sostenere.

2. I programmi poliennali, predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla Giunta Regionale e vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

ART. 5

(Comitato regionale di sviluppo agricolo)

1. E' istituito un Comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo (Co.Re.Sa.) con compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organi regionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse regionale.

2. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, si riunisce almeno tre volte l'anno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unita' appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno tre di livello funzionale non inferiore al sesto.

3. Il Co.Re.Sa. e' costituito da:

- a) l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o un suo delegato, che lo presiede;
- b) gli Assessori provinciali all'Agricoltura delle cinque Provincie pugliesi o loro delegati;
- c) un rappresentante dell'Assessorato alla Programmazione designato dallo stesso;
- d) il dirigente responsabile del Settore dei Servizi regionali di Sviluppo Agricolo;
- e) due rappresentanti degli Istituti di ricerca e sperimentazione Agraria operanti in Puglia, piu' un rappresentante dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano;
- f) due rappresentanti della Facolta' di Agraria dell'Universita' di Bari, dei quali uno del corso di laurea in Scienze Forestali, designati dalla stessa;
- g) un rappresentante della Facolta' di Veterinaria dell'Universita' di Bari designato dalla stessa;
- h) un rappresentante del Centro Interregionale di Formazione e Divulgazione Agricola di Bernalda (MT), designato dallo stesso;
- i) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso;
- l) un rappresentante per ogni organizzazione regionale professionale agricola presente a livello nazionale nel CNEL, designato dalle stesse;
- m) un rappresentante per ogni organizzazione regionale sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente al livello nazionale nel CNEL;

4. Il Comitato puo' avvalersi, per problemi specifici, di esperti di riconosciuto valore del mondo scientifico, tecnico ed economico della Regione.

ART. 6

(Durata in carico del Comitato)

1. Il Comitato di cui al precedente art. 5 e' costituito con de-



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

segue art. 6

creto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e dura in carica cinque anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una volta.

2. Ai componenti del predetto Comitato si applicano le norme di cui all'art. 4 della L.R. 12.08.1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In mancanza di designazione da parte di soggetti interessati entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, provvederà il Presidente della Giunta regionale.

ART. 7

(Funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato è chiamato ad elaborare proposte per la materia regolata nella presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'Amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria per aree di rispettiva competenza.

2. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L'eventuale parere negativo espresso dal Comitato dovrà essere dettagliatamente motivato.

3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si intenderà acquisito in senso favorevole se il Co.Re.Sa. non si sarà pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

4. L'Assessore regionale all'Agricoltura invia annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.

5. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti commi.

6. Dopo la seduta di insediamento, il Comitato si intende validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda convocazione.

ART. 8

(Campi sperimentali)

1. Al fine di costituire una razionale rete di campi sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, sono utilizzate le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

segue art. 8

pervenuti in proprieta' od in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei programmi di attivita' definiti dall'art. 3 della presente legge.

2. La gestione delle aziende e' affidata a un Comitato di gestione costituito nell'ambito del Co.Re.Sa..

3. La Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con le Universita' pugliesi e Centri di ricerca e sperimentazione ed altri Enti ed organismi agricoli - compresi i Centri di sviluppo agricolo ed i Centri di assistenza specialistica - per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di terreni destinati allo svolgimento di attivita' di ricerca o dimostrative ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese. I risultati delle predette attivita' dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo della Puglia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la "rete di aziende dimostrative" e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa regionale in vigore.

ART. 9

(Associazioni di assistenza interaziendale e di gestione az.le)

1. Nel quadro delle misure a favore delle aziende agricole, previste dagli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento CEE n.2328/91, la Regione favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o associati, per perseguire le seguenti finalita':

- a) fornire assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di processi produttivi per tutelare e migliorare l'ambiente e per conservare lo spazio naturale;
- b) favorire l'introduzione di sistemi agricoli alternativi e innovativi;
- c) utilizzare razionalmente gli strumenti di produzione agricola;
- d) razionalizzare la gestione dell'azienda agricola, anche mediante l'orientamento delle scelte relative all'ordinamento produttivo.

2. Le Associazioni tra imprenditori agricoli possono costituirsi in "Centri di Sviluppo Agricolo" e in "Centri di Assistenza Tecnica Specialistica".

3. Alla costituzione dei "Centri di Sviluppo Agricolo" provvedono le Organizzazioni di cui al Regolamento CEE n. 270/79, come modificato dall'articolo 2. punto 1. del Regolamento CEE n. 1760/87. Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni ed avvalersi di tecnici agricoli iscritti ai rispettivi albi professionali, con prioritari dei divulgatori agricoli che hanno superato i corsi organizzati dai C.I.F.D.A..



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

segue art. 9

4. Alla costituzione dei "Centri di Assistenza Tecnica Specialistica" possono provvedere le Associazioni di produttori agricoli, legalmente riconosciute, comprese le Associazioni Bieticole a carattere nazionale; le Comunità Montane; i Consorzi di Bonifica; i Consorzi di Difesa delle Produzioni Intensive. Ogni "Centro" deve perseguire gli obiettivi e le finalità connesse con i propri compiti statutari e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento e di aggiornamento tecnologico delle coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l'irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agro-meteorologico. Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni e avvalersi di tecnici laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, in veterinaria, in ingegneria idraulica, in scienze biologiche, in chimica iscritti ai rispettivi albi professionali.

5. Gli aiuti concedibili alle associazioni riconosciute sono quelli previsti dai richiamati articoli del Regolamento CEE n. 2328/91, aggiornati negli importi come da successivi Regolamenti della Commissione CEE.

6. Le domande per il riconoscimento delle associazioni fra produttori e per la concessione degli aiuti sono presentate all'Assessorato regionale all'Agricoltura nei termini e secondo le condizioni che saranno fissate dalla Giunta Regionale.

ART. 10

(Registro dei tecnici agricoli)

1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo, anche in attuazione del regolamento CEE n. 270/79, i tecnici agricoli impiegati nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in apposito registro, tenuto a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

2. I richiedenti l'iscrizione al Registro devono possedere i seguenti titoli:

- diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, dell'alimentazione, delle produzioni animali, di medicina veterinaria, in biologia e in chimica, o diploma di perito agrario o di agrotecnico;
- titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei corsi CIFDA istituiti ai sensi del Regolamento CEE n. 270/79 oppure di corsi svolti con analoga metodologia che saranno promossi dalla Regione.

3. Sono iscritti nel registro dei tecnici agricoli i dipendenti regionali che alla data del 1 gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, abbiano svolto attività di assistenza tecnica o comunque ad essa connessa presso gli uffici regionali centrali e periferici, per almeno un triennio. Tale requisito sarà attestato da apposita certificazione dell'Assessore all'Agricoltura su parere espresso dal Dirigente dell'ufficio



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE segue art. 10
(Sviluppo Economico)

presso il quale l'interessato ha prestato servizio. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da presentare al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono essere iscritti al Registro dei tecnici agricoli anche i docenti della formazione professionale che, in possesso del titolo di studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo, abbiano partecipato con profitto ai corsi di riqualificazione promossi dall'Assessorato alla Formazione Professionale.

5. Possono essere iscritti al "Registro" i tecnici agricoli formati nei corsi per divulgatori svolti dalle organizzazioni professionali ai sensi del combinato disposto dei regolamenti CEE n. 270/79 e n. 1760/87.

6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

ART. 11

(Attività lavorativa dei tecnici agricoli)

1. I dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo, la cui attività professionale risulti incompatibile con il rispetto del normale orario di ufficio, possono svolgere l'attività lavorativa ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all'orario unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attività si svolga per almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale svolgimento di attività lavorativa.

2. In deroga al Regolamento degli automezzi regionali 18.07.1978, n.1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curerà la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio.

ART. 12

(Attività di ricerca e sperimentazione)

1. Le attività di ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonché con Enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognun-



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

segue art.12

no di essi.

2. La Regione Puglia stipulerà con i predetti Istituti di ricerca o Enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in vigore.

ART. 13

(Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale)

1. La dotazione organica complessiva per l'applicazione della presente legge è fissata nei limiti di sessanta unità tecniche agricole (laureati e diplomati) in deroga a quanto stabilito per la Puglia dal Programma Quadro Nazionale per la Divulgazione Agricola, in esecuzione del reg.CEE 270/79 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sarà determinata la dotazione organica dei singoli livelli funzionali che comunque non potranno superare il settimo livello.

ART. 14

(Norma transitoria)

1. La Regione, al fine dell'immediata attivazione degli istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, dispone l'inserimento in ruolo successivamente all'entrata in vigore della presente legge e della legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dei tecnici agricoli che presentino domanda alla Regione Puglia entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, documentando il possesso contestuale di tutto quanto specificato alle seguenti lettere:

- a) siano in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n.270/79 della Comunità Economica Europea;
- b) siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) di Bernalda e del Formez a seguito di pubblico concorso bandito dagli stessi Enti;
- c) abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla lettera b).

2. L'inquadramento in ruolo è disposto in sovrannumero, nell'attuale pianta organica, da riassorbire nella dotazione organica complessiva di cui al precedente articolo 13, sulla base della normativa regionale vigente in materia.



Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

ART. 15 (Norma finanziaria)

*quadrato
di Puglia
della I.C.*

- A*
1. Agli oneri rivenienti dall' applicazione della presente legge si farà fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla Regione dal riparto delle risorse finanziarie statali destinate all'attuazione di azioni in campo agricolo e forestale e dalle quote assegnate dalla Comunità Europea per il cofinanziamento delle specifiche attività.
 2. Agli oneri occorrenti per il 1993, quantificati in termini di competenza e cassa in lire 1 miliardo, si farà fronte mediante il residuo di stanziamento del capitolo 0112054 "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione" del bilancio di previsione 1992 di cui alla deliberazione n.1556 del 28/5/93.
 3. Agli oneri occorrenti per gli anni 1994 e successivi, quantifica-
ti in lire 6 miliardi, si farà fronte con lo stanziamento iscritto al medesimo capitolo 0112054 del bilancio regionale.